

ART. 17

1. Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati $\frac{2}{3}$ degli iscritti.
2. Il Congresso è aperto da un componente il Consiglio Nazionale, allo scopo delegato, e procede alla elezione delle cariche congressuali e delle Commissioni.
3. Al Delegato non può essere conferita alcuna delega da parte di un altro Delegato.